

11. – Situazione amministrativa

Nel seguente prospetto (n. 6) è esposta la situazione amministrativa.

PROSPETTO N.6

(in milioni di lire)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	2000	2001
Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio	5.492,7	4.955,1
RISCOSSIONI (in conto c/competenza, in c/residui)	687,9	482,1
PAGAMENTI (in c/competenza, in c/residui)	1.225,5	1.157,4
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio	4.955,1	4.279,8
RESIDUI ATTIVI (degli esercizi precedenti, dell'esercizio)	1.562,6	2.604,5
RESIDUI PASSIVI (degli esercizi precedenti, dell'esercizio)	508,9	527,5
Avanzo di amministrazione fine esercizio	6.008,8	6.356,8

Le riscossioni evidenziano, a fronte dei 687,9 milioni del 2000 un notevole decremento assestandosi a 482,1 milioni di lire .

Hanno subito un lieve decremento i pagamenti: 1.225,5 milioni del 2000 a 1.157,4 milioni di lire del 2001.

La consistenza di cassa, del pari ha avuto un ridimensionamento: dall'importo di 4.995,1 milioni del 2000 ha riscontrato 4.279,8 milioni di lire dell'esercizio in esame.

I residui attivi hanno avuto un incremento notevole balzando da 1.562,6 del 2000 a 2.604,5 del 2001.

I residui passivi, invece, da 508,9 milioni di lire del 2000 sono passati a 527,5 milioni di lire del 2001 (+18,6).

Continua ad essere elevato l'avanzo di amministrazione: 6.008,8 milioni di lire del 2000 è giunto a 6.356,8 milioni di lire del 2001.

Conclusioni

Anche l'anno 2001, cui si riferisce la presente relazione, è trascorso senza che abbia visto la luce quella organica revisione della normativa di cui al D.P.R. n. 1109 del 1981, istitutivo dell'Ente resa necessaria dal suo permanente immobilismo.

Va ricordato che sul punto è stata segnalata, in particolare, la pletoricità del Consiglio di amministrazione, causa di non infrequenti occasioni di difficoltà ad operare.

Pertanto, restano valide le argomentazioni esposte nelle precedenti relazioni circa la gestione svolta senza un serio programma operativo, caratterizzata da sproporzione fra spese di funzionamento e quelle per prestazioni istituzionali oltrecchè da un rilevante ammontare di residui attivi.



ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER I PITTORI E GLI
SCULTORI, I MUSICISTI, GLI SCRITTORI E GLI AUTORI DRAMMATICI
(ENAPPSMSAD)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001

RELAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



**ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER I PITTORI E
GLI SCULTORI, I MUSICISTI, GLI SCRITTORI E GLI AUTORI DRAMMATICI**

(D.P.R. 1 Aprile 1978, n. 202)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente in merito alle risultanze del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2001;

PRESO ATTO del parere espresso dal Collegio dei Sindaci;

DELIBERA

di approvare il Conto Consuntivo relativo all'Esercizio finanziario 2001 che presenta le seguenti risultanze:

a) Rendiconto Finanziario di Competenza

	<u>ENTRATE</u>	<u>USCITE</u>
- Correnti	L. 1.349.037.595	L. 1.006.020.551
- In Conto Capitale	L.	L. 16.667.000
- Per Partite di Giro	L. 175.709.399	L. 175.709.399
	L. 1.524.746.994	L. 1.198.396.950
Avanzo finanziario		
di competenza	L. -	L. 326.350.044
Totali a pareggio	L. 1.524.746.994	L. 1.524.746.994
	=====	=====

b) Situazione Patrimoniale

- Attività	L. 8.142.779.268
- Passività	L. 593.543.675
Consistenza netta	L. 7.549.235.593

c) Conto Economico

	<u>ENTRATE</u>	<u>USCITE</u>
- Componenti finanziarie	L. 1.349.037.595	L. 1.006.020.551
- Componenti non finanziarie	L. 22.407.536	L. 205.381.739
	L. 1.371.445.131	L. 1.211.402.290
avanzo economico	L. -	L. 160.042.841
Totali a pareggio	L. 1.371.445.131	L. 1.371.445.131
	=====	=====

d) Situazione Amministrativa

- Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio	+L. 4.955.094.823
- Riscossioni	+L. 482.151.935
- Pagamenti	-L. 1.157.450.187
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio	+L. 4.279.796.571
- Residui attivi	+L. 2.604.511.214
- Residui passivi	-L. 527.535.284
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio	+L. 6.356.772.501

La presente delibera, corredata dalle relazioni e dai prospetti di rito, è inviata, per opportuna conoscenza e per le determinazioni di legge, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, al Ministero del Tesoro ed alla Corte dei Conti.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE



ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER I PITTORI E
GLI SCULTORI, I MUSICISTI, GLI SCRITTORI E GLI AUTORI DRAMMATICI

(D.P.R. 1 Aprile 1978, n. 202)

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

Signori consiglieri,

il Conto consuntivo dell'Esercizio finanziario 2001 è stato redatto conformemente alla normativa contenuta nel D.P.R. 18-12-1979, n.696. Agli aspetti contabili che lo caratterizzano si ritiene, tuttavia, opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale.

Nel dare seguito a quanto richiestomi dal Presidente Mario Pagano con nota del 9-7-2002, delegandomi a rappresentare al Consiglio di Amministrazione gli aspetti che hanno caratterizzato l'azione amministrativa dell'ente nel corso dell'Esercizio 2001, non mi sembra privo di una qualche utilità accompagnare i dati puramente finanziari con alcune considerazioni di natura giuridica ed anche extra-giuridica che possano - anche se sommariamente e a titolo di semplice *pro-memoria* - aggiungersi a quelle già esposte in sede di relazione introduttiva al Bilancio di previsione 2002.

Dagli elementi tecnico-contabili del presente Consuntivo si potrebbe trarre - ad una prima approssimativa analisi - l'impressione che l'ente non si sia impegnato per il conseguimento delle finalità previste dalla normativa statutaria. In realtà, ove si esaminino con attenzione le singole voci di Bilancio, mettendo in relazione quanto incassato e quanto deliberato per le attività istituzionali con le somme spese e quelle comunque impegnate, si possono invece ricavare interessanti elementi di valutazione.

Anzitutto, l'incremento del 28% rispetto al Preventivo degli introiti derivanti dai contributi degli iscritti: il che dimostra un rinnovato interesse da parte delle categorie assistite per l'azione promozionale dell'ente, che consegue ad un evidente impegno - anche da parte dei Sindacati - a far meglio conoscere le prestazioni di cui gli assistiti possano fruire.

Un altro aspetto interessante è la diminuzione effettiva delle spese generali (che l'ente ha tentato in tutti i modi di contenere, nonostante l'aumento dei costi di gestione che si palesano per loro natura inderogabili) unitamente all'aumento delle prestazioni assistenziali che hanno potuto coprire, quasi per l'intero, l'ammontare delle somme preventivate, grazie anche al non eccessivo impegno organizzativo che tali prestazioni richiedono e alle quali l'ente ha potuto far fronte nonostante la più che modesta disponibilità di personale.

E non è un caso che, proprio sul problema della funzionalità degli uffici, si è diretta l'attenzione del nuovo Presidente che ha, infatti, già ottenuto significativi risultati provvedendo -

non appena insediato - ad intervenire presso il Ministro del Lavoro affinché disponesse, almeno per l'immediato, il "comando" presso l'ente di alcuni dipendenti del suo Dicastero. Naturalmente, si tratta di un primo - seppure importante - passo sulla via dell'organizzazione sistematica dei procedimenti amministrativi che l'ente deve conseguire, tenendo anche conto degli indirizzi generali, miranti alla competenza e alla specializzazione, cui Governo e Parlamento sembrano ormai decisamente orientati.

Una preliminare elencazione delle problematiche che l'ente ha sommariamente affrontato - ma che dovrà invece esaurientemente approfondire con la nuova Presidenza - è contenuta nella relazione che lo scrivente ha predisposto al Bilancio preventivo per il corrente Esercizio. Non è, quindi, il caso di riproporla. Quello che si ritiene tuttavia opportuno sottolineare ancora una volta è il problema della individuazione dell'intellettuale-artista nell'attuale momento storico. Non mancano - è vero - gli studi che alcuni giuristi hanno dedicato a qualche particolare aspetto presentatosi nella pratica giudiziaria: anzi, per taluni problemi relativi soprattutto al campo dei rapporti privatistici, particolarmente numerosi sono i contributi arrecati dalla dottrina. Quello che però manca del tutto è un'indagine relativa agli aspetti pubblicistici della posizione degli intellettuali nel nostro attuale Ordinamento: aspetti che, per quanto ridotti entro limiti molto ristretti, pur tuttavia esistono e danno inoltre luogo ad una complessa problematica *de iure condendo* che, inevitabilmente, si riflette sulla ragion d'essere del nostro ente. Ma, soprattutto, manca ogni indagine che tratti da un punto di vista unitario e generale tutti i problemi che investono le categorie degli scrittori, dei musicisti, dei pittori, etc.

Ci si rende ben conto delle difficoltà di dissodare, praticamente per primi, terreni ancora vergini ed irti di difficoltà fra le più ardue di tutta la scienza giuridica, e non solo giuridica (perché a catena si innesteranno problemi estetici, sociologici e storici; ma anche contabili e, conseguentemente, fiscali).

I problemi dell'ente investono, dunque, campi della scienza giuridica ben diversi e lontani tra loro: sicché, da un punto di vista puramente dogmatico e sistematico, non si ha difficoltà ad ammettere che l'indagine dell'ente non può ambire ad essere collocata tutta insieme in questo o in quel settore della scienza giuridica, appartenendo i problemi da affrontare a questa o a quella branca del diritto pubblico o privato.

Ma - attenzione - è proprio in questa nostra singolare Istituzione, frutto di una forse non casuale intuizione di un legislatore non proprio disattento, che potrebbe verificarsi una sintesi originale di praticità e di empirismo in un *corpus* dei principi e delle norme che andrebbero a disciplinare le diverse categorie degli intellettuali-artisti nei vari rapporti cui essi partecipano nella complessa rete dell'ordinamento giuridico.

D'altronde, anche gli intellettuali, pur svolgendo una professione che si muove nella sfera della pura creatività, non sfuggono come tutti gli altri alla necessità della vita quotidiana. E queste difficoltà essi debbono affrontare entro gli schemi e secondo i principi e le norme di un ordinamento, seppure particolare: questo ordinamento potrebbe essere, ove i problemi fossero affrontati e risolti con la necessaria fantasia giuridica, proprio quello dell'ENAP, che è un ente pubblico che il legislatore già negli anni '30 concepì come strumento di promozione professionale e di aiuto nei confronti degli artisti viventi, assegnando - non a caso - all'Istituto una modesta parte degli introiti che gli artisti delle passate generazioni hanno consentito allo Stato di incamerare, attraverso la costituzione e l'arricchimento dei patrimoni museali.

Ma, purtroppo, di questa *ratio legis* s'è persa col tempo la memoria e, attualmente, l'amministrazione dei Musei è arrivata a considerare tale "assegnazione" come una specie di elargizione *pro bono pacis*.

Nel complesso, non appare allo stato che nel nostro Paese esista, né da parte dei politici né da parte della scienza giuridica ufficiale e neppure da parte delle stesse categorie interessate, una chiara coscienza di tutti i complessi problemi che interessano gli artisti: e questo perché è, forse, sinora mancata una visione sintetica di tutti i possibili rapporti giuridici interessanti tali categorie.

Ma non è questa la sede per affrontare la complessa problematica conseguente all'approfondimento di talune questioni che, da un punto di vista rigorosamente dogmatico-giuridico, esigerebbero una più ampia e più scientifica trattazione. Ci si limita, pertanto, a richiamare l'attenzione delle superiori Autorità di Governo e delle rappresentanze sindacali sul *complesso* dei problemi interessanti gli intellettuali-artisti in generale: vale a dire sui problemi di carattere pubblicistico, relativi alla loro posizione giuridica anomala nel quadro dell'attuale disciplina giuridica delle altre attività intellettuali (avvocati, commercialisti, notai, medici, ingegneri, farmacisti, etc.); e su quelli di carattere privatistico relativi a tutte le opportunità di cui possano, attraverso l'ente, servirsi gli intellettuali per trarre dalla loro produzione artistica una qualsiasi utilità economica. Tutto ciò in considerazione del fatto che - come hanno osservato, per primi, gli studiosi di fenomeni sociologici e, successivamente, anche i giuristi e gli economisti - gli intellettuali-artisti costituiscono nel nostro Ordinamento un esempio, forse unico, di classe sociale e professionale di grandissimo rilievo dal punto di vista culturale, e diremmo anche economico-sociale, che non costituisce al tempo stesso un gruppo organizzato all'interno della struttura generale della società in cui vive ed opera, producendo entità che possono definirsi opere d'arte perché si collocano fra le cose del mondo con una loro ben definita fisionomia, con una loro precisa individualità, in una forma sensibile che ne costituisce il supporto materiale ed il tramite per cui se

ne rende possibile al pubblico la conoscenza: in sostanza, l'opera d'arte è - per dirla con lo Scialoja- << pensiero formato e pensiero esternato >>, e cioè idea e forma.

E' c'è un'altra questione, tanto curiosa quanto interessante, da sottoporre all'attenzione sia del civilista sia del pubblicista. Infatti, ove si esaminino gli aspetti finanziari e patrimoniali dell'ENAP - che risultano, fatte le dovute proporzioni, eccellenti - non è chi non veda un paradosso legislativo davvero singolare nell'ambito del nostro diritto positivo: e cioè il paradosso scaturente dall'esistenza di specifiche norme della vigente legislazione e di un ente di diritto pubblico (inserito dalla Commissione Cassese nella tabella II della legge 70/1975) che si rivolgono a categorie che, come tali, non hanno alcun riconoscimento legislativo e le cui precise individuabilità sono quanto mai incerte, e comunque rimesse a criteri empirici e soggettivi. Ne consegue - tra l'altro - che nessun rapporto sinallagmatico può arrivare a legare le prestazioni dell'ente alla corresponsione da parte degli associati del prescritto (seppur volontario) contributo annuale.

La disamina degli aspetti giuridici - come s'è detto - non esaurisce la problematica da affrontare nella fase propositiva degli elementi da sottoporre al legislatore al fine di adeguare l'ente alla odierna situazione sociologica. Anzi, le proposte *de iure condendo* devono conseguire al chiarimento teorico della figura dell'intellettuale-artista nella società moderna, laddove si va verificando - oltre tutto - un passaggio dalle discipline artistiche "autonome" alla interdisciplinarietà multimediale.

Una volta preso atto della impossibilità di utilizzare le grandi macchine delle filosofie sistematiche, la definizione di cosa possa essere di fatto in Occidente il << fare arte o musica o poesia o teatro, etc. >> non può non tener conto delle sintesi operate dalla scienza e dalla tecnologia e dovrà, quindi, registrare una vera e propria trama di eventi, di rimandi, di contesti nei quali le diverse discipline artistiche si vanno articolando e mescolando. Si ha, allora, l'impressione che il problema della testualità dell'arte, nonché della sua attitudine riassuntiva, sia ben più attuale di quello del suo fondamento filosofico.

D'altra parte, se la creatività si orienta sugli spazi del linguaggio, l'arte può - almeno allo stato attuale della normativa statutaria e regolamentare - apparire all'esame dei tecnici delle nostre Commissioni (in particolare quella delle arti figurative) più come il coibente di una cultura testualizzata che come la protagonista di una cultura grammaticalizzata. E poiché i segni del "testo", pur nella loro autonomia, appaiono spesso plurisignificanti ed ambigui, solo il "contesto" sembra effettivamente consentire un approccio a quel senso smarrito che pur andiamo cercando, per applicare la "norma" che il legislatore non può non imporci ma che - in ogni caso - non può inseguire continuamente l'evolversi dei fatti dell'arte, pena una novellistica tanto rapida quanto inutilizzabile.

Il problema centrale che si pone al tecnico statutariamente preposto alle scelte è proprio quello del << significato del “testo” >>. Le proposte teoriche degli ultimi decenni - ed in particolare quella strutturalistica - pur avendo introdotto il concetto di “testo” ed avendone riconosciuto il carattere operativo-ermeneutico, ci ha abituati ad uno scetticismo diffuso nei confronti del senso del “testo” o, comunque, della sua direzionalità.

Infatti, analizzando proprio i concetti di scrittura, di pratica, di struttura, di testualità e di retorica, i semiologi e gli strutturalisti hanno di fatto eluso il problema dell'arte, dal momento che ne hanno spostato gli elementi oggettivi (come, per esempio, “lingua” e “stile”) nei dati soggettivi e funzionali; finendo per porre l'accento più sulla società che sul prodotto finale della creazione poetica: è scomparso allora l'artista, perché ogni lettura che - in questo senso - si sforzasse di essere “obiettiva” dello specifico “arte-artista” sarebbe comunque inadeguata e condannata in partenza a delusioni irrimediabili. L'interprete si accorgerebbe, infatti, che il testo-arte e quindi il suo produttore (l'artista) vivrebbe, paradossalmente, più sulla messa in questione dei propri “statuti” che sul riconoscimento della propria validità oggettiva.

Appare, quindi, che ancora una volta dovrà scegliersi la via che costringe il giudizio a misurarsi con il contesto.

Le metodologie di giudizio fino agli inizi degli anni '80 hanno sostanzialmente aderito a sistemi di indagine di estrazione sociologica o - se si vuole - culturologica. Di conseguenza, la loro capacità di individuazione dell'intellettuale-artista si è trovata a dipendere proprio dalla maggiore o minore aderenza a tali regole di lettura. Su questa via, il giudizio - anche, per quello che specificatamente ci riguarda, sulla individuazione della professionalità artistica - si è posto, strutturalmente appunto, in una dimensione sempre più ideologica e sempre meno autonoma. Al punto da far pensare che lo strutturalismo, dopo aver fatto smarrire l'opera d'arte in favore della sua cornice ha lasciato la riflessione sull'arte (e, quindi, sull'artista) priva di strumenti di riferimento, pur dopo averla dotata di doviziosi mezzi di comunicazione.

Orbene, si ha ragione di ritenere che - allo stato - il “giudizio di individuazione”, pur nella consapevolezza della difficoltà di ricercare fondamenti, debba tuttavia porsi il problema delle regole del discorso sull'arte; né può eludere il problema di restituire in qualche modo la creazione poetica alla sua spiegazione, dopo tante nomadi peregrinazioni ideologiche lungo il “testo” dell'arte.

Senza rinunciare alle intuizioni culturali del “testo”, si dovrà tentare - in stretta collaborazione con la dottrina giuridica - di restituire, per un verso, le discipline artistiche al loro alveo naturale e, per l'altro, una precisa collocazione professionale ai soggetti: e ciò indipendentemente dalle diverse, variegate, sfumate prese di posizione delle tendenze e delle poetiche affermatesi nell'arco della grande avventura delle avanguardie. Solo così lo specifico-arte potrà tentare la riconquista

dell'artista in quanto tale, proprio nel contrastare quel gigantesco processo di omogenizzazione che sta macinando le diverse culture e le diverse lingue, umanistiche e tecnologiche, tanto da "diluire" la figura dell'intellettuale-artista a tal punto da mimetizzarlo nel grande calderone delle produzioni mass-mediatiche.

Gli scrittori, i poeti, i musicisti, gli artisti del settore visivo dovranno quindi (come, d'altronde hanno fatto nei diversi momenti storici) rivendicare la loro autonoma esistenza nel sociale, individuando propri punti di riferimento non nella "doxa scientifica" bensì in quel corpo simbolico che tutti li riassume, li compendia e li trascende: la storia della cultura che calata nel diritto - come ci hanno insegnato i grandi giuristi-poeti del passato (Cino da Pistoia e Poliziano, tra i sommi) - pur non indulgendo alla pressione degli "eventi" di moda, riesce ad adeguare la norma a quanto il "progresso tecnologico" impone sul territorio della comunicazione. D'altronde, è proprio all'interno di questo "corpo" che una struttura pubblica può tentare di comporre il dissidio tra nuovi linguaggi e linguaggi storici, tra forma e significato, tra comunicazione e silenzio.

Viviamo in un mondo di parole. L'artista, lo scrittore, il musicista - ritirati per troppi decenni nella "parola", consumandone anche i più profondi recessi - sembrano oggi voler tornare alle loro origini culturali, laddove << in principio non era il verbo o il rumore, bensì l'immagine o l'armonia dei significati e dei suoni >>. Nel grande silenzio delle tante parole mass-mediatiche, il significato sembra voler tornare a saturare lo spazio poetico e ad annullare il tempo di una storia concepita nella linearità di una "cronaca" troppo veloce per essere inseguita dalla norma: su questo territorio, Achille pieveloce, a dispetto del calcolo infinitesimale, non potrà mai raggiungere la presocratica tartaruga!

L'arte appare, dunque, isolata nel sociale perché il suo solo significato - e il suo fine - sembrerebbe essere l'arte stessa. I poeti, i musicisti, gli artisti - in una società utopica, ideale - potrebbero non riconoscere altro spazio che a se stessi, dato che la creazione artistica è in ogni opera istante assoluto, senza prima né dopo, origine dell'origine, complessità enigmatica. Se questa è l'arte, il creatore dovrebbe essere con essa fuori dalle schematizzazioni e dalle regole; immerso nell'immobile sogno delfico che produce l'arte e la rigenera ogni volta: interminabilmente.

L'esperienza storica delle civiltà d'Occidente ha, invece, dimostrato la necessità per gli artisti - proprio per esistere - di darsi delle strutture organizzative, e quindi delle norme che consentano *in primis* la loro individuazione come soggetti di diritto. Non è questa la sede per inoltrarsi in una, seppure interessante ed utile, disamina storica dell'organizzazione degli artisti dal mondo greco e romano sino ai nostri giorni: sarà compito, semmai, di quanti si occuperanno delle proposte *de iure condendo* da sottoporre al legislatore. Vediamo, invece, gli aspetti tecnico-contabili la cui attenta lettura fa emergere un aspetto fondamentale: l'ente è amministrato con grande attenzione ai criteri